REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI DE'LONGHI S.p.A.

Principi Generali e ambito di applicazione

Articolo 1

Il presente Regolamento (nel testo da ultimo approvato con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2025) è espressione del potere di autoorganizzazione dell'Assemblea dei soci di De'Longhi. Esso disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie di De' Longhi S.p.A. (la "Società" o "De' Longhi"), con sede in Treviso (TV), via Lodovico Seitz, n. 47, salvo quanto già disposto nello statuto sociale di De' Longhi (lo "Statuto").

Il presente Regolamento è disponibile presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari, nonché sul sito internet www.delonghigroup.com (sezione "Governance – Documenti Societari").

Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 2

In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente della riunione adotta le misure e le soluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari tenendo conto di quanto disposto dallo Statuto.

Ove la Società, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 7-bis dello Statuto, preveda nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga, anche o in via esclusiva, mediante conferimento di delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, e anche o esclusivamente in audiovideoconferenza, si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni statutarie, di legge o regolamentari applicabili.

Intervento in Assemblea e partecipazione ai lavori assembleari

Articolo 3

Possono intervenire e votare in Assemblea coloro che risultano avere diritto di parteciparvi ai sensi della legislazione vigente e dello Statuto, ovvero i loro delegati o i rappresentanti designati dalla Società anche in via esclusiva (i "Legittimati all'Intervento").

Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale, mediante esibizione di idoneo documento di identificazione personale, e l'esibizione agli incaricati della Società di idoneo titolo di

legittimazione (certificazione ed eventuale delega e/o sub-delega), come meglio precisato nell'avviso di convocazione. Nelle adunanze assembleari convocate presso un luogo fisico, gli incaricati della Società, verificata la sussistenza in capo agli intervenuti di detto titolo di legittimazione, rilasciano apposito contrassegno di riconoscimento valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto. Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento nelle Assemblee convocate presso un luogo fisico hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione.

In caso d'intervento in Assemblea mediante rappresentante designato in via esclusiva dalla Società ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto (il "Rappresentante Designato in via esclusiva"), l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento avvengono con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ai Legittimati all'Intervento è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo ed esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente della riunione.

I Legittimati all'Intervento che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano, temporaneamente o definitivamente, dai locali in cui questa si svolge, o interrompano l'intervento alla stessa laddove collegati in audiovideoconferenza, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della riunione o al personale ausiliario messo a disposizione dalla Società a presidio della riunione, secondo le modalità comunicate dal Presidente della riunione stessa (il "Personale Ausiliario").

Spetta al Presidente, anche su segnalazione del Personale Ausiliario quando la riunione è convocata in presenza presso un luogo fisico, risolvere eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea si tenga tramite il Rappresentante Designato in via esclusiva collegato in audiovideoconferenza, quest'ultimo non potrà interrompere il collegamento audiovideo all'Assemblea; nel caso in cui, per problemi di connessione, dovesse interrompersi il collegamento alla riunione assembleare, troverà applicazione quanto previsto al riguardo all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 4

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Articolo 5

Possono assistere alla riunione dirigenti e dipendenti della Società, nonché Amministratori, dirigenti e dipendenti di società del Gruppo, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente della riunione in relazione alle materie da trattare. Su invito e comunque con il consenso del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di parola e di voto, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati

accreditati per la singola Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società prima dell'inizio dell'Assemblea e, qualora l'adunanza assembleare sia convocata presso un luogo fisico, devono ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Conduzione dei Lavori

Articolo 6

Come da Statuto, spetta unicamente al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori della riunione, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.

Articolo 7

Il Presidente della riunione si avvale del Personale Ausiliario per verificare il diritto dei soggetti intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe e/o sub-deleghe conferite. Egli è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia richiesto l'intervento di un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a loro volta farsi assistere da persone di propria fiducia.

La Società può predisporre un servizio di registrazione dei lavori assembleari al solo fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Ai fini della gestione delle procedure di voto, il Presidente della riunione può nominare uno o più scrutatori scegliendoli anche al di fuori dei Legittimati all'Intervento, nel numero ritenuto più opportuno.

Il Presidente della riunione può utilizzare ulteriore personale di sala messo a disposizione dalla Società per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Articolo 8

Sotto la direzione del Presidente della riunione viene redatto un foglio di presenza (destinato all'allegazione al verbale della riunione) nel quale sono individuati i soci intervenuti in proprio, per delega o ad altro titolo previsto dalla legge, specificando il numero delle azioni possedute.

Articolo 9

Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, trascorso un lasso di tempo dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea giudicato congruo dal medesimo a seconda delle circostanze, e comunque non inferiore ad un'ora, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette alla decisione del Consiglio di Amministrazione la convocazione di una nuova riunione dell'Assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a 3 (tre) ore.

Il Presidente ha inoltre facoltà di sottoporre all'Assemblea la proposta di aggiornare la riunione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Fermo restando quanto sopra, ove l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga in audiovideoconferenza e il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il Presidente potrà sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in un arco temporale non superiore a 3 (tre) ore (per ciascuna interruzione e per un massimo di 2 interruzioni), i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione.

Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare al difetto di collegamento nell'arco temporale sopra individuato, il Presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate.

Articolo 10

La lingua di tenuta della riunione è l'italiano. Peraltro il Presidente può mettere a disposizione degli intervenuti un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e viceversa. Non è consentito durante lo svolgimento dei lavori assembleari l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e trasmissivi, nonché di apparecchi fotografici, senza autorizzazione del Presidente dell'Assemblea. Resta salvo quanto innanzi precisato in ordine al servizio di registrazione a supporto delle attività di verbalizzazione.

Trattazione dell'Ordine del Giorno

Articolo 11

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire, sempre che l'Assemblea non si opponga, un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Analogamente è sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori o dirigenti della Società, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Tranne il caso in cui l'intervento in Assemblea sia consentito mediante il Rappresentante Designato in via esclusiva, il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo - comunque non inferiore a 8 (otto) minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei 2 (due) minuti successivi. Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei Legittimati all'Intervento avvengano tramite Rappresentante Designato in via esclusiva, quest'ultimo potrà dare lettura e consegnare al Presidente per la verbalizzazione eventuali interventi e/o dichiarazioni presentati dagli altri Legittimati all'Intervento tramite delega o sub-delega, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in tema di presentazione di proposte di deliberazione e diritto di porre domande in Assemblea.

Il Presidente richiama gli oratori a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente - nell'esercizio delle prerogative ad esso attribuite dallo Statuto - può togliere la parola al Legittimato all'Intervento che se ne sia reso responsabile. Può altresì togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi.

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino, con il loro comportamento, una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Articolo 13

I Legittimati all'Intervento che partecipano alle Assemblee hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Salvo i casi in cui la legittimazione all'intervento in Assemblea e al diritto di voto sia consentita mediante Rappresentante Designato in via esclusiva, coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta in relazione allo stesso argomento, esaurita la fase delle risposte, e per una durata non superiore a 4 (quattro) minuti, unicamente al fine di effettuare un intervento di replica o di formulare dichiarazioni di voto.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente per iscritto o per alzata di mano, indicando il punto all'ordine del giorno cui l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento.

Articolo 14

Salvo il caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento del Rappresentante Designato in via esclusiva, compete sia al Consiglio di Amministrazione, sia ai Legittimati all'Intervento, la facoltà di avanzare proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente in origine formulate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione.

Articolo 15

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione. Su invito del Presidente possono altresì prendere la parola dirigenti della Società nonché Amministratori e dirigenti di società del Gruppo.

Articolo 16

Le risposte alle eventuali richieste di chiarimento contenute negli interventi dei Legittimati all'Intervento sono fornite dal Presidente o, su suo invito, dagli Amministratori o da dirigenti della Società.

Votazioni

Articolo 17

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 12 del presente Regolamento.

Di regola le votazioni dell'Assemblea avvengono mediante voto palese.

Il Presidente stabilisce le modalità di svolgimento della stessa. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. Il Presidente può disporre che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della discussione in ordine al medesimo, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi con l'eventuale ausilio degli scrutatori e del Segretario (o del Notaio), il Presidente proclama i risultati della votazione.

Chiusura

Articolo 19

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.